

## **SINAPE –FELSA- CISL**

Sindacato Italiano Naturopatia, Pranopratica Estettologia

D.B.N. "Discipline Bio Naturali"

D.O.S. Discipline Olistiche per la salute

Note informative ed operative in merito alla Legge 14-01-2013 nr 4 diffuse in occasione del Congresso Nazionale del Sinape svoltosi il 25-05-2013 a Firenze.

## **Professioni non regolamentate**

Pubblicata sulla gazzetta Ufficiale la legge 14-01-2013 nr 4 che intende regolamentare tutte quelle professioni non organizzate in ordini e collegi, ovvero tutte quelle attività di carattere economico, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo.

Si tratta sostanzialmente di attività che esistono, alcune da molto tempo, altre più recenti, e che "sul campo" hanno trovato una loro clientela come gli operatori Shiatsu, i Counselor, i Naturopati, gli Estetologi, gli Osteopati, i Sociologi, i Bioenergetici Acmos ecc.

La nuova norma permette a costituzione di libere associazioni tra professionisti delimitando compiti e funzioni.

Alla legge seguiranno sicuramente una serie di provvedimenti attuativi che forniranno maggiori e precisi dettagli sull'applicazione delle nuove norme, compreso l'obbligo da parte di una serie di soggetti pubblici di adeguare i propri regolamenti (Regioni, Comuni, ASL, ecc)

E' utile ricordare una prima norma che va subito applicata.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, Legge 14-01-2013 nr 4 **dal 10-02-2013:**

*"Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la sua attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge."*

Per i professionisti scatta quindi l'obbligo di citare in ogni documento e rapporto scritto con il cliente gli estremi della suddetta legge. Il testo utilizzato dal Legislatore è abbastanza chiaro, sollevando però dubbi sul fatto che sia necessario specificare anche "quale attività" viene svolta (esempio. " Operatore Acmos").

In assenza di un chiarimento ufficiale, sull'esatta dicitura da riportare sui documenti, ci si può limitare ad indicare gli estremi della legge.

Esempio:

**“Libera professione ai sensi della Legge 14.1.2013 n. 4”**

Oppure

**“Professione ai sensi della Legge 14.1.2013 n. 4”**

o nella forma più sintetica (anche per ragioni di spazio)

**“Libera Professione legge 4/2013”**

Oppure semplicemente

**“Professione Legge 4/2013”**

L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al Titolo III della parte II del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo Codice.

Fra i principali documenti che dovranno contenere il riferimento alla legge vi sono le fatture, i contratti, i preventivi e la corrispondenza con il cliente. Il consiglio è quello di citare questa informazione anche nel timbro, nella carta intestata in generale, nelle locandine, nelle targhe professionali e nei biglietti da visita.

In futuro, i professionisti che saranno iscritti alle associazioni regolamentate dalla presente legge, dovranno rendere noto ai propri clienti anche il numero di iscrizione alla predetta associazione professionale.

## **Codice fiscale in fattura**

**Dal 01-01-2013** la fattura emessa nei confronti di un cliente che non agisca nell'esercizio d'impresa, arte o professioni, quindi per un cliente privato, deve contenere il codice fiscale di quest'ultimo.

In caso di emissione di una fattura con dati inesatti o incompleti, riferiti all'identificazione delle parti, è prevista una sanzione da € 258,00 a € 2.065,00 (€ 25,80 equivalente ad un decimo se sanata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale)

[www.sinape-cisl.it](http://www.sinape-cisl.it)

[info@sinape-cisl.it](mailto:info@sinape-cisl.it)